



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 8 del 02/08/2019

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA

Si informano le Società dipendenti che gli uffici del Comitato Regionale Basilicata resteranno chiusi al pubblico da lunedì 5 a sabato 17 agosto 2019.

### 3.2 GRADUATORIE DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO

Si trascrivono qui di seguito le graduatorie di merito delle Società che hanno fatto richiesta di "ripescaggio" negli organici dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Under 17 Regionale, Under 15 Regionale, Serie C/2 Calcio a Cinque per la s.s. 2019/2020:

#### AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

- 1) CASTELLUCCIO (perdente finale Play-off)

#### AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

- 1) ATLETICO MONTALBANO (perdente finale Play-off - 8^ Coppa Disciplina)
- 2) VIRIBUS POTENZA 1999 (perdente finale Play-off - 9^ Coppa Disciplina)
- 3) SPORTING LAVELLO (perdente semifinale Play-off)
- 4) PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA (perdente semifinale Play-off - ripescata ultimo triennio)  
CITTA' DEI SASSI (esclusa - oltre termini/priva pagamento/meno di tre anni di affiliazione)

#### AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

- 1) SOCCER FIVE RAPOLLA (7^ classificata)
- 2) ATELLA (8^ classificata)  
LAINESE (esclusa - pagamento incompleto)

#### AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

- |    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 1) | PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA | 57 |
| 2) | LYKOS                     | 53 |
| 3) | MATHEOLA                  | 42 |
| 4) | BEATO BONAVENTURA         | 37 |
| 4) | JUNIOR SOCCER SKILLS      | 37 |
| 6) | SANTAMARIA                | 25 |
| 7) | SOCCER FIVE RAPOLLA       | 23 |
| 8) | POLISPORTIVA TITO         | 19 |
| 9) | DIGIESSA LAURIA           | 12 |

AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

- |    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 1) | SANTAMARIA POTENZA  | 40 |
| 2) | SOCCER FIVE RAPOLLA | 37 |
| 3) | POLISPORTIVA TITO   | 19 |
- MARMO PLATANO (esclusa - priva pagamento)

AMMISSIONE AL CAMPIONATO C/2 CALCIO A CINQUE

- 1) FERRANDINA (2^ classificata)  
 FUTSAL SCALERA (esclusa - priva pagamento)  
 MATTIA POLISCIANO MARATEA (esclusa - priva pagamento)

**4. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE****4.1 DEFERIMENTO N. 13533/679 pfi 18-19MS/ac. PIRO VINCENZO, ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, MACRI' FRANCESCO, ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA.**

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli **Avv.ti Michele Messina-Presidente - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - componenti-** nella seduta del **01/08/2019**, ha deliberato quanto segue.

Letto il deferimento n.ro **13533/679 pfi 18-19MS/ac**, con cui la **Procura Federale** deferiva innanzi a questo **Tribunale Federale Territoriale**:

- Il sig. **PIRO VINCENZO**, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Passione Calcio di Lagonegro, per rispondere della violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., ovvero di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico), per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. De Riggì Ivan, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Passione Calcio di Lagonegro, ctg. Giovanissimi Provinciali di Calcio a 11, C.R. Basilicata, s.s. 18-19, privo di tesseramento a tal titolo, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;
- La Società **ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale, ex art. 1 bis comma 5 CGS, come sopra descritti;
- Il sig. **MACRI' FRANCESCO**, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Dolce Vita Padulfer di Sala Consilina, per rispondere della violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., ovvero di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico), per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. De Riggì Ivan, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Dolce Vita Padulfer di Sala Consilina, categoria Juniores C5, under 19, del Campionato C2, s.s. 18-19, privo di tesseramento a tal titolo, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

- La Società **ASD DOLCE VITA PADULFER SALA CONSILINA**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale, ex art. 1 bis comma 5 CGS, come sopra descritti;
- Rilevata** la propria competenza relativamente ai soli deferiti **PIRO VINCENZO** e **ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO**;
- Accertata**, di converso, in ragione di quanto attestato dalla documentazione della **Procura Federale** prodotta l'affiliazione della Società **ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA** al **C.R. CAMPANIA**;
- Osservato**, in ragione di tanto, come ogni ipotetica pronuncia nei confronti di detto **Sodalizio** e di **MACRÌ FRANCESCO**, suo **Presidente** all'epoca dei fatti, non potrebbe che risultare impropria ed inconferente, per essere questo **Tribunale** competente a conoscere fatti di esclusivo interesse del **C.R. BASILICATA**;
- Ritenuta** ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle altre parti deferite e presenti **PIRO VINCENZO** e **ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO** (dello stesso rappresentata) così come disciplinata dall'art. 23 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata;

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata:**

- **Dichiara** preliminarmente la propria **incompetenza** a decidere riguardo il Deferimento di **MACRÌ FRANCESCO** e della Società **ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA**;
- **Dispone** applicarsi ex art. 23 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:
- **PIRO VINCENZO**, inibizione di mesi 4 (quattro);
- **ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO**, ammenda di € 300,00 (trecento);

Avverte che l'ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 02/08/2019

Il Segretario  
(Rocco Picciano)

Il Presidente  
(Pietro Rinaldi)